

CAMERA DEI DEPUTATI ^{557-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE SALVI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

alla Presidenza il 12 ottobre 1976

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973

Presentata alla Presidenza il 17 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con l'acuirsi di attentati e atti terroristici diretti contro persone internazionalmente protette, l'UEO e il Consiglio d'Europa posero attenzione al problema e l'Italia nel febbraio 1971 si fece promotrice di una riunione di esperti che si concluse con la stesura di una bozza di convenzione internazionale detta « Progetto di Roma ».

Questa bozza divenne base della discussione che si svolse nella Commissione di diritto internazionale alla quale venne affidato dalla Assemblea generale dell'ONU con la risoluzione 2780 (XXVI) del 3 dicembre 1971 il compito di stendere un progetto.

Questo progetto venne discusso dalla XXVIII sessione dell'Assemblea che, dopo

lunghe ed animate discussioni nella VI Commissione giuridica che ne redasse il testo definitivo, lo approvò per consenso con la risoluzione 3166 (XXVIII) il 14 dicembre 1973.

Non vi è chi non veda l'importanza di questa convenzione diretta a reprimere, ma prima ancora a prevenire, l'estendersi di questi reati e a salvaguardare la posizione dei rappresentanti ufficiali degli Stati anche ai fini di un più sereno rapporto fra gli stessi e ad evitare l'insorgere di attriti fra le nazioni.

Le convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 e quella di New York del 1969 con gli articoli rispettivamente 29-40-29 si limitavano a porre ad ogni Stato l'obbligo di proteggere, nell'ambito del proprio ordinamento, gli agenti diplomatici, quelli consolari e le missioni speciali.

Ma le semplici misure interne non sono apparse sufficienti a difendere le persone e la loro libertà di fronte all'incrudirsi della violenza e si è quindi ritenuto opportuno ricorrere a norme di diritto internazionale attraverso la convenzione che è ora al nostro esame.

Essa non è ancora entrata in vigore perché secondo l'articolo 17 di essa occorre la ratifica di almeno 22 paesi, mentre fino ad ora si sono avute 23 firme ma solo 17 ratifiche; da qui l'importanza che l'Italia addivenga alla ratifica per portare il proprio contributo alla realizzazione della cooperazione internazionale anche in questo campo.

Sono state sollevate alcune perplessità in sede di Commissione esteri ritenendo l'onorevole Lombardi che venga lasciato un eccessivo margine agli interventi dei singoli Stati soprattutto per quanto riguarda la definizione delle persone presunte responsabili e l'estradizione e ritenendo l'onorevole Codrignani che non si debba intaccare la distinzione fra reati politici e reati comuni, né compromettere il diritto di asilo e che sia eccessiva la discrezionalità che prevede come reato perfino la minaccia di commetterlo.

Non è stata di questo parere la Commissione giustizia della Camera la quale ha espresso alla unanimità parere favorevole dopo una relazione del deputato Raffaelli che ha rilevato come la convenzione lasci ampi margini all'autonomia normativa dei singoli Stati firmatari e si sostanzia soprattutto nella fissazione di obiettivi comuni, cioè proprio il contrario di quanto rilevato negli interventi su accennati.

Pare ora a me che in qualsiasi convenzione internazionale vi sia l'acquisizione di determinati risultati insieme con la rinuncia ad alcuni diritti preesistenti, fatto del resto già previsto dalla nostra Costituzione proprio per quanto riguarda i rapporti internazionali e pare a me che l'obiettivo comune di cooperare nei più vari modi per evitare il ripetersi di episodi purtroppo già accaduti in numero rilevante, sia tale da dover portarci a superare le eventuali perplessità.

E del resto è ciò che sta avvenendo sul piano interno per quanto riguarda l'ordine pubblico che ha portato addirittura ad un vertice di tutti i segretari dei partiti democratici che permettono la vita al governo Andreotti, per trovare soluzioni più idonee a reprimere e a prevenire, a dare più tranquillità ai nostri concittadini.

Dopo il preambolo che indica gli scopi e gli obiettivi che si vogliono perseguire, l'articolo 1 della convenzione specifica quali siano le persone internazionalmente protette e definisce il presunto autore del reato: « per presunto trasgressore » si intende una persona nei confronti della quale vi siano prove sufficienti a determinare *prima facie* che essa ha commesso o ha partecipato ad uno o più reati elencati all'articolo 2 ».

Tale formula, salvo che già non si voglia prevedere la mala fede, è abbastanza definitiva e restrittiva e non dovrebbe dar luogo ad abusi e questo vale per tutti i rapporti internazionali che non possono che basarsi su una reciproca buona fede, salvo le garanzie e le precauzioni previste e che nel nostro caso sono richiamate nell'articolo 13 dove si prevede il caso di controversia di interpretazione ed applicazione da risolversi o attraverso arbitrato o attraverso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

L'articolo 2 prevede i reati ai quali si applica la convenzione ed è specificamente precisato che si tratta di « commettere internazionalmente » tali reati per i quali resta ad ogni paese di « renderli passibili di pene adeguate ».

Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la giurisdizione sui reati previsti dalla convenzione, la prevenzione dei reati e gli scambi di informazione sull'autore e sulle vittime del reato.

L'articolo 6 obbliga lo stato nel cui territorio si trovi il presunto autore del reato ad assicurarne la presenza ai fini dell'inizio dell'azione penale o della estradizione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli articoli 7 e 8 che fissano l'obbligo di dare inizio all'azione penale e rendono sempre possibile l'estradizione sono ripresi dalle convenzioni già in vigore dell'Aia e di Montreal sulla pirateria aerea e si basano sul principio del *reddere aut judicare* perché il presunto autore del reato venga sottoposto ad azione penale dovunque si trovi.

Ciò dovrebbe assicurare chi ha manifestato perplessità, trattandosi appunto di principi già in vigore sia pure per casi diversi ma valevoli per i rapporti fra i paesi che quelle convenzioni hanno firmato e, fra questi, il nostro.

L'articolo 9 prescrive che sia garantito un equo trattamento in tutti gli stadi del procedimento ad ogni persona nei confronti della quale sia in atto un procedimento in relazione ad uno dei reati di cui all'articolo 2.

L'articolo 10 riguarda l'assistenza giudiziaria e l'articolo 11 le comunicazioni dell'esito del procedimento.

L'articolo 12 prevede l'eccezione per il diritto di asilo, espressamente inserita su richiesta degli Stati latino-americani, e di fatto viene a creare un regime limitato *esclusivamente* ai reciproci rapporti tra quegli Stati.

L'articolo 13 già citato prevede i casi di controversie fra Stati e gli articoli seguenti riguardano le norme per la ratifica, l'entrata in vigore, l'adesione, la denuncia della convenzione, ecc.

Il relatore si augura di aver dato qualche chiarimento ai problemi sollevati in Commissione esteri e secondo il voto favorevole espresso dalla maggioranza della Commissione stessa chiede che l'Assemblea autorizzi la ratifica.

SALVI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.